



Il Rettore

Pavia, data del protocollo

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E DELLE PROVE FINALI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 -

IL RETTORE

VISTO

- il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prof. 14296 del 2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;
- il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i relativi decreti attuativi, fra cui, in particolare,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1, lett. h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, "sono sospesi i servizi ... della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università ..., ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza";
- la scadenza del periodo di sospensione, indicata per il 3 aprile 2020 dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 è stata posticipata al 15 aprile 2020 dalla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 21 marzo 2020, n. 514, punti 23 e 27 lett. b);
- tuttavia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, non risulta possibile stabilire con sufficiente certezza, alla data del presente provvedimento, il momento in cui le attività didattiche in presenza saranno regolarmente ripristinate;
-

- l'art. 2, lett. n) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che “per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
- l'art. 101 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che “le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria” (comma 5) e che “le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento” sono “svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza” (comma 2)

RITENUTO DI CONSEGUENZA

- di dover attuare le misure previste dalle richiamate disposizioni normative garantendo in tal modo i servizi essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi connessi alla formazione a distanza e la prosecuzione dei percorsi formativi degli studenti;
- di dover garantire l'erogazione degli esami di profitto, anche in forma scritta, nonché le prove finali di conseguimento titolo a distanza, adattandone le modalità di svolgimento alla particolarità della situazione, pur mantenendo fermi i principi sanciti dal Regolamento didattico

RICHIAMATI

- il Decreto Rettorale Rep. n 690/2020, prot. 28627 del 4 marzo 2020 recante “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a seguito dell'emergenza sanitaria da covid -19”;
- le comunicazioni del Rettore inviate a tutti i componenti della comunità accademica in data 26, 28 febbraio e 5, 12, 20 marzo

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 101, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che “in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020” e che “è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”
- **ACQUISITO** il parere della componente giuridica dell'Unità di crisi

DECRETA

- con decorrenza dal 28 marzo 2020 gli esami di profitto, anche in forma scritta, nonché le prove finali di laurea saranno svolti in modalità a distanza, assicurando la pubblicità e l'identificazione dei candidati, secondo le linee operative aggiornate e allegate al presente Decreto (allegato 1, allegato 2 e allegato 3);

- i Dipartimenti prevedono un'ulteriore seduta di laurea - che si aggiunge a quella già prevista per il mese di aprile - nel periodo tra il 1° e il 15 giugno 2020, definendo altresì i termini per la consegna della domanda di laurea e della tesi (che avverrà anch'essa secondo le nuove modalità telematiche);
- i Dipartimenti ricalendarizzano gli esami scritti, che non sono stati finora svolti a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 20 maggio 2020, ammettendo a sostenere le prove unicamente gli studenti che risultavano già iscritti agli appelli originali;
- è consentito, a discrezione del singolo docente, conservare l'appello di aprile già fissato, oppure rinviarlo a una data successiva fino al 20 maggio 2020, oppure aggiungere all'appello di aprile un ulteriore appello in data non successiva al 20 maggio 2020;
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle attività didattiche relative ai Dottorati di Ricerca e, per quanto compatibili, ai corsi di studio le cui prove finali sono regolate da specifiche disposizioni ministeriali.
- Ai candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA o con disabilità certificati - è assicurato lo svolgimento a distanza della prova di laurea e degli esami di profitto con l'ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dal Centro Servizio di Ateneo "Servizio Assistenza ed Integrazione Studenti Disabili e con DSA" (S.A.I.S.D), che adatta le indicazioni di cui agli allegati al presente Decreto alla particolarità di ciascuna situazione individuale, applicando i criteri di cui alla Carta dei Servizi per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento dell'Università degli Studi di Pavia. Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle esigenze individuali rispetto al singolo esame e di predisporre le misure tecnologiche eventualmente necessarie, tutti gli studenti interessati sono invitati a prendere al più presto contatto con il S.A.I.S.D. per comunicare la propria programmazione degli esami o delle prove di laurea. In ogni caso, almeno sette giorni antecedenti alla data prevista della prova di laurea o dell'esame di profitto, il candidato, che si trovi nelle condizioni sopra indicate deve produrre esplicita richiesta riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Il Candidato deve verificare inoltre la funzionalità degli apparati informatici. Il S.A.I.S.D., sulla base della documentazione pervenuta, sentito il Delegato del Rettore per la Disabilità e le Esigenze Speciali, trasmette tempestivamente al Presidente della Commissione d'esame o di laurea le istruzioni tecniche del caso per lo svolgimento delle prove.
- Il presente Decreto avrà effetto unicamente per il periodo durante il quale rimarranno in vigore le misure restrittive legate all'emergenza da COVID-19.

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)